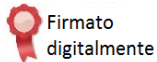


Pubblicato il 15/10/2026

N. _16096 2026



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso [REDACTED], integrato da motivi aggiunti,
proposto da

[REDACTED], rappresentata e difesa dall'avvocato Alessio Giaquinto, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Consiglio Superiore della Magistratura, Ministero della Giustizia, rappresentati e
difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei
Portoghesi, 12;

nei confronti

[REDACTED], rappresentate e difese dall'avvocato [REDACTED]
[REDACTED], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

[REDACTED];

[REDACTED];

[REDACTED], rappresentato e difeso dall'avvocato [REDACTED], con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 25.3.2026, nella parte in cui ha disposto la nomina a giudice onorario di pace presso l'Ufficio del Giudice di Pace di [REDACTED] dei candidati [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED]; dei decreti del Ministro della Giustizia di conferimento dell'incarico di Giudice Onorario di Pace presso l'Ufficio del Giudice di Pace di [REDACTED], adottati o adottandi in attuazione delle predette delibere consiliari; della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 17.12.2025 ([REDACTED] del 29.12.2025), nella parte in cui ha disposto la nomina a giudice onorario di pace presso l'Ufficio del Giudice di Pace di [REDACTED] della sola candidata [REDACTED]; delle delibere consiliari del 13.11.2024 ([REDACTED] del 15.11.2024) e dell'11.12.2024 ([REDACTED] del 16.12.2024) di scorrimento della predetta graduatoria; della delibera consiliare del 13.12.2023 ([REDACTED] del 19.12.2023) di approvazione della graduatoria degli aspiranti ammessi al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di cinque posti presso l'Ufficio del giudice di pace di [REDACTED], ove d'interesse; del decreto del Presidente della Sezione Autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di [REDACTED] recante *“Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario”*, pubblicato nella G.U. n. 28 dell'11 aprile 2023 – Suppl. Ordinario n. 1, nella parte in cui prevede l'applicazione del limite massimo di dieci anni per la valutazione dell'anzianità professionale come titolo di preferenza; della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura adottata nella seduta del 6.12.2022, con la quale sono stati individuate, ai sensi del d.lgs. 116/2017, le modalità di selezione e i posti vacanti da pubblicare ai fini della procedura di ammissione al tirocinio e della nomina a giudice onorario di pace ed a vice procuratore onorario per gli uffici giudiziari di ogni singolo distretto.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 19.6.2026: della delibera adottata

dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 20.5.2026, avente ad oggetto “*non luogo a provvedere*” in ordine all’istanza di riesame presentata dalla ricorrente con nota del 2.2.2026; nonché dei decreti del Ministro della Giustizia di conferimento dell’incarico di Giudice Onorario di Pace presso l’Ufficio del Giudice di Pace di [REDACTED], già impugnati con il ricorso introduttivo, segnatamente: il decreto 10.2.2026 di nomina di [REDACTED] [REDACTED], adottato in attuazione della delibera consiliare del 17.12.2025; i decreti 14.4.2026 di nomina di [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED], adottati in attuazione della delibera consiliare del 25.3.2026.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di [REDACTED] e di [REDACTED] e di [REDACTED] e del Consiglio Superiore della Magistratura e del Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2026 il dott. [REDACTED] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La dott.ssa [REDACTED] [REDACTED] ha impugnato e chiesto l’annullamento della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 25.3.2026, nella parte in cui ha disposto la nomina a giudice onorario di pace presso l’Ufficio del Giudice di Pace di [REDACTED] dei candidati [REDACTED] [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED]; dei decreti del Ministro della Giustizia di conferimento dell’incarico di Giudice Onorario di Pace presso l’Ufficio del Giudice di Pace di [REDACTED], adottati o adottandi in attuazione delle predette delibere consiliari; della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 17.12.2025 ([REDACTED] del 29.12.2025), nella parte in cui ha disposto la nomina a giudice onorario di pace

presso l'Ufficio del Giudice di Pace di [REDACTED] della sola candidata [REDACTED]; delle delibere consiliari del 13.11.2024 ([REDACTED] del 15.11.2024) e dell'11.12.2024 ([REDACTED] del 16.12.2024) di scorrimento della predetta graduatoria; della delibera consiliare del 13.12.2023 ([REDACTED] del 19.12.2023) di approvazione della graduatoria degli aspiranti ammessi al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di cinque posti presso l'Ufficio del giudice di pace di [REDACTED], ove d'interesse; del decreto del Presidente della Sezione Autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di [REDACTED] recante *“Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario”*, pubblicato nella G.U. n. 28 dell'11 aprile 2023 – Suppl. Ordinario n. 1, nella parte in cui prevede l'applicazione del limite massimo di dieci anni per la valutazione dell'anzianità professionale come titolo di preferenza; della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura adottata nella seduta del 6.12.2022, con la quale sono stati individuate, ai sensi del d.lgs. 116/2017, le modalità di selezione e i posti vacanti da pubblicare ai fini della procedura di ammissione al tirocinio e della nomina a giudice onorario di pace ed a vice procuratore onorario per gli uffici giudiziari di ogni singolo distretto.

La ricorrente, iscritta all'Ordine degli Avvocati di [REDACTED] dal [REDACTED], ha presentato domanda di partecipazione alla procedura controversa, in esito al cui svolgimento con delibera del 13.1.2023 il CSM ha approvato la graduatoria degli aspiranti ammessi al tirocinio per la copertura dei cinque posti presso l'Ufficio del Giudice di Pace di [REDACTED]; novero nel quale la ricorrente è rientrata *“a seguito della rinuncia presentata in data 19 agosto 2024 dall'aspirante [REDACTED]”* (cfr. pag. 4), ammissione disposta con delibera del 9.10.2024 ed alla quale ha infine corrisposto il superamento del tirocinio; ha soggiunto che *“con delibera del 17 dicembre 2025 ([REDACTED] del 29 dicembre 2025) il CSM procedeva alla nomina della sola candidata [REDACTED] [REDACTED], riservando la decisione in ordine alla copertura dei restanti quattro posti”* (cfr. pag. 5); che nelle more è intervenuta la

sentenza della Corte Costituzionale del 30 dicembre 2025, n. 213, dichiarativa della “illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57), limitatamente alle parole «con il limite massimo di dieci anni di anzianità»”; e che “con successiva delibera del 25 marzo 2026, ignorando il dictum della Corte costituzionale, il CSM nominava giudici onorari di pace presso l’Ufficio del Giudice di Pace di [REDACTED] i candidati [REDACTED] [REDACTED] (nata il [REDACTED]), [REDACTED] [REDACTED] (nato il [REDACTED]), [REDACTED] [REDACTED] (nata l’[REDACTED]) e [REDACTED] [REDACTED] (nata il [REDACTED]), tutti più giovani anagraficamente della ricorrente” (cfr., ancora, pag. 5).

Dopo un’ampia premessa sulla tempestività dell’impugnazione e sulla sussistenza della prova di resistenza (“nel caso di specie tale principio è offerto in termini che trascendono la mera soglia della sufficienza e attingono alla piena prova documentale, ricavabile dalle risultanze del Consiglio Nazionale Forense: la ricorrente è iscritta all’albo degli avvocati di [REDACTED] dal [REDACTED] (...), e nessuno dei candidati nominati con la delibera del 25 marzo 2026 risulta iscritto in data anteriore: [REDACTED] [REDACTED] risulta iscritta dal [REDACTED] [REDACTED]; [REDACTED] [REDACTED] dal [REDACTED] [REDACTED]; [REDACTED] [REDACTED] dal [REDACTED] [REDACTED]; [REDACTED] [REDACTED] dal [REDACTED] [REDACTED]”, cfr. pag. 11), a fondamento del ricorso ha dedotto, con unico motivo: “VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 76 E 136 COST. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 4, LETT. A), DEL D.LGS. 13 LUGLIO 2017, N. 116, E DELL’ART. 30, COMMA 3, DELLA LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87 – ILLEGITTIMITÀ DERIVATA DEGLI ATTI APPLICATIVI DI NORMA DICHIARATA INCOSTITUZIONALE – ECCESSO DI POTERE PER ERRORE NEI PRESUPPOSTI NORMATIVI, TRAVISAMENTO DEI FATTI E MANIFESTA INGIUSTIZIA”.

Nel richiamare le statuizioni della sentenza della Corte Costituzionale n. 213/2025, la ricorrente ha evidenziato che *“la delibera del 25 marzo 2026 è pertanto illegittima sotto un duplice profilo concorrente – illegittimità derivata per effetto retroattivo della sentenza n. 213/2025 su tutti i procedimenti amministrativi non ancora esauriti e illegittimità propria per violazione della norma vigente al momento della sua adozione – e deve essere annullata con ogni conseguenza sugli atti ad essa consequenziali, ivi compresi i decreti ministeriali di conferimento dell’incarico adottati o adottandi in sua attuazione”* (cfr. pag. 14); ed ha soggiunto che essendo *“iscritta all’albo degli avvocati di [REDACTED] dal [REDACTED] [REDACTED], precede nell’anzianità di iscrizione ciascuno dei nominati senza eccezione alcuna: di oltre cinque anni rispetto a [REDACTED], di quasi tre anni rispetto a [REDACTED], di circa tre settimane rispetto a [REDACTED] e di oltre quattro mesi rispetto a Corsi. Il divario – significativo nei confronti dei primi due e apprezzabile anche nei confronti degli ultimi due – dimostra in modo inequivoco che, in applicazione del criterio costituzionalmente corretto, la ricorrente avrebbe dovuto prevalere su tutti i nominati e conseguire la nomina”* (cfr. pag. 15).

Si sono costituiti in giudizio il CSM, unitamente al Ministero della Giustizia (26.5.2026), ed i controinteressati dott.ssa [REDACTED] [REDACTED] (17.6.2026) e dott.ssa [REDACTED] (17.6.2026).

Con motivi aggiunti (19.6.2026) la ricorrente ha chiesto l’annullamento della delibera adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 20.5.2026, avente ad oggetto *“non luogo a provvedere”* in ordine all’istanza di riesame presentata dalla ricorrente con nota del 2.2.2026; nonché dei decreti del Ministro della Giustizia di conferimento dell’incarico di Giudice Onorario di Pace presso l’Ufficio del Giudice di Pace di [REDACTED], già impugnati con il ricorso introduttivo, segnatamente: il decreto 10.2.2026 di nomina di [REDACTED] [REDACTED], adottato in attuazione della delibera consiliare del 17.12.2025; i decreti 14.4.2026 di nomina di [REDACTED] [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED], adottati in attuazione della delibera consiliare del 25.3.2026.

In particolare, la ricorrente ha evidenziato che *“la delibera (rectius, il “non luogo a provvedere”) del 20 maggio 2026 non si è limitata a richiamare precedenti determinazioni: essa ha autonomamente qualificato come «istanza di riesame» una nota di contenuto meramente conoscitivo, ha esaminato la sentenza n. 213/2025, ne ha apprezzato il contenuto e ne ha negato, con motivazione propria, l’efficacia rispetto alla graduatoria, qualificata come «cristallizzata». Si tratta dunque di una rinnovata ponderazione di elementi di diritto sopravvenuti, compiuta in pendenza del presente giudizio, che connota l’atto come conferma in senso proprio, dotata di autonoma portata lesiva: di qui la necessità della presente impugnazione, anche al fine di scongiurare qualsivoglia eccezione di improcedibilità del ricorso introduttivo per omessa impugnazione di atto sopravvenuto”* (cfr. pag. 5).

Ha, quindi, dedotto i seguenti, ulteriori, motivi:

1° motivo aggiunto) *“VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 97 E 136 COST. - VIOLAZIONE DELL’ART. 30, COMMA 3, DELLA LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 4, LETT. A), DEL D.LGS. 13 LUGLIO 2017, N. 116, COME RISULTANTE DALLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 213 DEL 30 DICEMBRE 2025”*.

La ricorrente ha lamentato che *“il Consiglio Superiore della Magistratura, nel negare ogni effetto alla pronuncia della Consulta su una posizione ancora aperta e sub iudice, ha perpetuato l’applicazione di un criterio selettivo - il limite massimo decennale di valutazione dell’anzianità professionale - formalmente espunto dall’ordinamento sin dal 30 dicembre 2025, in violazione diretta degli artt. 97 e 136 Cost., dell’art. 30, comma 3, della legge n. 87/1953 e dell’art. 4, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 116/2017 come risultante dalla declaratoria di incostituzionalità, nonché del principio di legalità dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost.”* (cfr. pag. 7).

2° motivo aggiunto) *“ECCESSO DI POTERE PER ERRORE NEI PRESUPPOSTI*

DI FATTO E DI DIRITTO - DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE - MANIFESTA INGIUSTIZIA”.

La ricorrente ha, inoltre, contestato che “a fronte di una declaratoria di incostituzionalità l’Amministrazione non solo può, ma deve riconsiderare le posizioni ancora aperte: la delibera impugnata ha invece definito la questione sulla base di una premessa giuridica erronea - quella dell’intangibilità della graduatoria di ammissione al tirocinio - senza alcun confronto con la struttura bifasica della procedura delineata dagli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 116/2017, con la pendenza del presente giudizio e con gli approdi giurisprudenziali nel frattempo intervenuti sul medesimo bando” (cfr. pag. 8).

3° motivo aggiunto) “**ILLEGITTIMITÀ DERIVATA DELLA DELIBERA DI NON LUOGO A PROVVEDERE E DEI DECRETI DI NOMINA**”.

Da ultimo, la ricorrente ha dedotto l’illegittimità in via derivata, sulla scorta delle censure proposte con l’atto introduttivo del giudizio, sia della delibera impugnata con motivi aggiunti sia dei decreti di nomina dei controinteressati, questi ultimi censurati anche per vizio di “illegittimità propria, in quanto emanati - a oltre tre mesi dalla pubblicazione della sentenza n. 213/2025 - in applicazione di un criterio selettivo, il limite massimo decennale di valutazione dell’anzianità professionale, già formalmente espunto dall’ordinamento ai sensi dell’art. 136 Cost. e dell’art. 30, comma 3, della legge n. 87/1953” (cfr. pag. 9).

Si è costituita in giudizio la controinteressata dott.ssa [REDACTED] (19.6.2026), la quale ha preliminarmente eccepito che “l’impugnazione dalla dott.ssa [REDACTED] nei confronti dei controinteressati è dunque palesemente irricevibile per tardività essendo la stessa stata promossa più di 2 anni dopo l’adozione della delibera di approvazione della graduatoria di ammissione al tirocinio”; ed ha, ulteriormente, soggiunto che “l’atto che ha conferito l’incarico alla odierna controinteressata è la delibera del CSM del 17 dicembre 2025. Tale provvedimento, avente valore di atto definitivo di nomina per la posizione della dott.ssa [REDACTED], è stato pubblicato sul sito istituzionale del CSM in data 9 gennaio 2026 e, pertanto,

da tale data decorreva il termine perentorio di sessanta giorni per la sua impugnazione. Il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato notificato solo in data 20 maggio 2026, ben oltre la scadenza del predetto termine” (cfr. pag. 5); ha, ancora, eccepito che “anche a voler superare la dirimente eccezione di tardività, il ricorso si appalesa inammissibile per carenza di interesse e comunque infondato, in quanto la posizione giuridica della dott.ssa [REDACTED] costituisce un “rapporto esaurito”, insensibile agli effetti della sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità” (cfr. pag. 6); ha, altresì, opposto il difetto di prova di resistenza e, comunque, che “al di là del superamento o meno della prova di resistenza, non esiste alcun automatismo per cui la maggiore anzianità di un candidato, depurato del criterio del limite di 10 anni dichiarato incostituzionale dalla Consulta, possa determinare con certezza una modifica della graduatoria finale. Ed anzi, come sopra dedotto, l’anzianità è un criterio che è stato computato al solo fine della definizione della graduatoria di ammissione al tirocinio ma non ha inciso sulla successiva fase di valutazione per la individuazione dei soggetti idonei” (cfr. pag. 9)

Anche il CSM, nella memoria del 19.6.2026, ha preliminarmente eccepito il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia; sempre in via preliminare ha eccepito l’inammissibilità del ricorso sull’assunto che la ricorrente non avrebbe tempestivamente impugnato la delibera del 13.12.2023 di ammissione al tirocinio, considerato che “l’odierna ricorrente non risultava ammessa al tirocinio nell’ambito di tale graduatoria “di merito” approvata nel dicembre 2023, la quale comprendeva (in via cautelativa e al solo fine di fronteggiare, mediante lo strumento dello scorrimento della graduatoria, eventuali “defezioni” postume degli aspiranti utilmente collocatisi) “un numero di interessati pari, ove possibile, al numero dei posti individuati nel bando, aumentato della metà”, ossia otto, giacché la procedura di selezione per l’ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace era stata bandita per la copertura di cinque posti presso

l'Ufficio del giudice di pace di [REDACTED] (cfr. pag. 14); che, pertanto, “la delibera che ha “applicato” la norma poi dichiarata incostituzionale non è quella di nomina dei Giudici di Pace di [REDACTED] deliberata in data 25 marzo 2026, ma quella di ammissione al tirocinio adottata dal C.S.M. in data 13 dicembre 2023, pubblicata secondo le modalità previste dalla lex specialis” (cfr. pag. 15).

Ed anche le controinteressate dott.sse [REDACTED] e [REDACTED] hanno eccepito nella memoria del 19.6.2026 che soltanto *“la delibera di ammissione al tirocinio consolida definitivamente la posizione degli aspiranti in una graduatoria di merito che costituirà il presupposto (ex art. 7, comma 7, D.lgs. 116/2017) per l'adozione della successiva delibera di nomina”* (cfr. pag. 4): preclusione che sarebbe ulteriormente evincibile dall'analisi della relazione illustrativa di accompagnamento dello schema di decreto legislativo poi divenuto d.lgs. 116/2017. In vista dell'udienza di discussione del ricorso nel merito, fissata per il 7 ottobre 2026, le parti hanno depositato le rispettive memoria e repliche; in particolare, il CSM ha eccepito l'inammissibilità dei motivi aggiunti (cfr. memoria del 2.9.2026) ed analoghi rilievi sono stati opposti dalle parti controinteressate: a tale udienza la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

In punto di fatto, occorre tenere conto che:

- 1) con delibera 13.12.2023 il CSM ha approvato la graduatoria degli aspiranti ammessi al tirocinio per la copertura dei cinque posti presso l'Ufficio del Giudice di Pace di [REDACTED]; graduatoria nella quale si sono collocati, nell'ordine: 1°) [REDACTED]; 2°) [REDACTED]; 3°) [REDACTED]; 4°) [REDACTED]; 5°) [REDACTED]; 6°) [REDACTED]; 7°) [REDACTED]; 8°) [REDACTED];
- 2) in data 19.8.2024 il tirocinante classificatosi al 4° posto (dott.ssa [REDACTED]) ha presentato rinuncia, ciò determinando lo scorrimento della graduatoria che, per quanto interessa, ha consentito alla ricorrente dott.ssa [REDACTED]

██████████ di essere ammessa al tirocinio: ammissione disposta con delibera del CSM del 9.10.2024;

3) con delibera 17.12.2025 il CSM ha disposto la nomina quale Giudice di Pace del Tribunale di ██████████ della tirocinante classificatasi al 2° posto (dott.ssa ██████████);

4) con delibera del 25.3.2026 il CSM ha disposto di *“nominare giudice onorario di pace presso l’Ufficio del giudice di pace di ██████████ gli aspiranti: 1) ██████████; 2) ██████████; 3) ██████████; 4) ██████████”*.

Ciò precisato, va respinta l’eccezione di difetto di legittimazione del Ministero della Giustizia, posto che ai sensi dell’art. 8, comma 15 del bando è proprio quest’ultimo che *“conferisce l’incarico di giudice onorario di pace ovvero di vice procuratore onorario con decreto”*.

Pure da respingere è la preliminare eccezione di inammissibilità per tardiva impugnazione della delibera di ammissione al tirocinio, e ciò non senza aver prima condotto una breve rassegna dei pronunciamenti recentemente espressi sia dalla Sezione, sia dal Consiglio di Stato, in merito ai quali pare opportuno precisare quanto segue.

Con ordinanza 12 febbraio 2026, n. 956, la Sezione ha respinto la domanda cautelare di una ricorrente classificatasi al 51° posto della graduatoria degli ammessi al tirocinio (poi regolarmente svolto e superato) per la copertura di 40 posti presso l’Ufficio del giudice di pace di Napoli, rilevandosi, nell’occasione, che la natura della graduatoria di ammissione al tirocinio determinasse *“l’inefficacia, rispetto alla predetta graduatoria, della intervenuta pronuncia della Corte Costituzionale di cui alla invocata sentenza n. 213/2025”*.

L’orientamento espresso in tale ordinanza, a seguito di appello cautelare, è stato però riformato dall’ordinanza 29 aprile 2026, n. 1608 della Sezione VII del Consiglio di Stato, ad avviso del quale la delibera di ammissione al tirocinio *“non appare essere l’atto lesivo idoneo ad esaurire il rapporto in quanto ammetteva la*

ricorrente al tirocinio e non determinava la graduatoria finale”.

Tenuto conto di tale precedente, in un giudizio analogo, introdotto da un ricorrente inizialmente posizionatosi all'11° posto della graduatoria degli ammessi, ma, poi, in esito all'intervenuta rideterminazione dei punteggi di altri candidati, collocatosi al 5° posto, ovvero in posizione utile ai fini del tirocinio (poi regolarmente svolto e superato), la Sezione, con sentenza in forma semplificata del 19 maggio 2026, n. 9286, ha respinto l'eccezione di irricevibilità sul presupposto che, *“in ragione della precisa finalizzazione della procedura controversa, attinente alla “ammissione al tirocinio ai fini della nomina”, va, pertanto, rimarcata una differenza – significativa in rapporto alla situazione attiva del ricorrente – tra ammissione al tirocinio e conferimento dell'incarico, di cui la prima è atto prodromico”.*

Tale orientamento è stato pienamente ribadito nella sentenza 24 luglio 2026, n. 13641, relativa al ricorso proposto avverso la procedura di conferimento di un posto di giudice di pace a [REDACTED] (provincia di [REDACTED]), introdotto da una ricorrente classificatasi al 2° posto nella graduatoria degli ammessi al tirocinio (poi regolarmente svolto e superato).

Ed ancora, con ordinanza cautelare 6 agosto 2026, n. 4402, relativa a un giudizio introdotto da una ricorrente collocatasi al 5° posto della graduatoria degli ammessi al tirocinio (poi regolarmente svolto e superato) per la copertura di 3 posti presso l'Ufficio del giudice di pace di [REDACTED] (circondario di [REDACTED]), la Sezione ha statuito che *“la domanda incidentale di sospensione non appare assistita dal requisito del fumus boni iuris, atteso che è richiesta l'applicazione della pronuncia della Corte costituzionale ad un rapporto esaurito, ossia quello cristallizzato nella graduatoria di ammissione al tirocinio per la nomina a giudice onorario di pace”;* ed identica pronuncia ha contrassegnato l'ordinanza 6 agosto 2026, n. 4405, relativa alla medesima graduatoria, contestata dal ricorrente classificatosi al 4° posto.

È poi accaduto che l'orientamento favorevole alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per tardiva impugnazione della graduatoria degli ammessi al tirocinio è

stato espresso nella sentenza 14 agosto 2026, n. 14278, relativa ad un giudizio riguardante la nomina di 18 posti di vice procuratore onorario presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Roma e di 45 posti presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Roma, nonché di vice procuratore onorario presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Latina.

Va, tuttavia, rimarcato che in tale ultimo giudizio la ricorrente – classificatasi nella posizione n. 211 per il GdP di Roma, al n. 111 per il VPO di Roma ed al n. 57 per il VPO Latina – non era stata ammessa al tirocinio, perché non rientrante nei primi 68 aspiranti del GdP di Roma, nei primi 27 aspiranti del VPO di Roma e nei primi 11 aspiranti del VPO di Latina. Con la predetta pronuncia la Sezione ha rilevato che “le graduatorie definitive sono state adottate dal Csm in data 13 dicembre 2023 e pubblicate sul sito istituzionale il 18 gennaio 2024: risulta chiaro, dunque, che il ricorso, notificato in data 18 febbraio 2026, è tardivo e, conseguentemente, deve essere dichiarato irricevibile”.

Da ultimo, con ordinanza del 4 settembre 2026, n. 3756, la Sezione VII del Consiglio di Stato ha sospeso in via cautelare l'efficacia della sentenza della Sezione 19 maggio 2026, n. 9286: nell'occasione, il giudice di seconde cure ha rilevato che *“la complessità e delicatezza delle questioni dedotte meritano l'approfondimento del merito, posto che la citata sentenza costituzionale potrebbe trovare applicazione solo ove si accertasse che il rapporto giuridico è tuttora pendente, non esaurito”*; e che *“va inoltre considerata la ‘sopravvenienza’ posta in rilievo dal C.S.M. e dai controinteressati, ossia la sentenza 14 agosto 2026, n. 14278, con cui il medesimo il TAR del Lazio ha dichiarato irricevibile per tardività un ricorso apparentemente identico al presente, il che indurrebbe a mantenere un atteggiamento di cautela in riferimento ai motivi di ricorso accolti nell'odierno contenzioso”*.

Questo, per cenni, il quadro giurisprudenziale.

Ciò precisato, ritiene il Collegio di confermare l'orientamento espresso nella sentenza n. 9286/2026, ribadito altresì nella sentenza 24 luglio 2026, n. 13641.

In prima battuta, vanno richiamati due, consolidati, principi giurisprudenziali.

Anzitutto, il principio secondo il quale il bando “*deve essere interpretato in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l’operato dell’Amministrazione obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in ragione sia dei richiamati principi dell’affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando, quale atto con cui l’Amministrazione si è originariamente autovincolata nell’esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva. In sostanza, le clausole del bando di concorso per l’accesso al pubblico impiego non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretto ad evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole e dalla loro connessione (Cons. Stato, sez. IV, 19 febbraio 2019, n.1148)*” (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 12 febbraio 2025, n. 1168).

E, non meno rilevante, il principio secondo cui l'interesse a ricorrere, quale *species* dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. (norma applicabile anche al processo amministrativo in virtù del rinvio esterno di cui all’art. 39 c.p.a.), deve avere le caratteristiche della concretezza e dell'attualità, e deve consistere in una utilità pratica, diretta ed immediata, che l'interessato può ottenere con il provvedimento richiesto al giudice, sicché il provvedimento giudiziale a cui si aspira mediante la proposizione del ricorso amministrativo deve essere idoneo ad assicurare, direttamente ed immediatamente, l'utilità che la parte ricorrente assume esserle sottratta o negata o disconosciuta, non essendo a tal fine sufficiente il mero riferimento alla generica pretesa al rispetto di norme, svincolate dalla prospettazione di vizi dell'atto che incidono sulla sfera giuridica del ricorrente (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 20 febbraio 2025, n. 1419).

Tanto premesso, la disciplina del bando oggetto del contendere riguarda l’art. 4

(*“titoli di preferenza e criteri di valutazione”*), a tenore del quale *“in caso di uguale titolo di preferenza ai sensi del comma 1 prevale, nell'ordine: a) la maggiore anzianità professionale o di servizio, con il limite massimo di dieci anni di anzianità”*, e ciò in pedissequa applicazione dell'art. 4, comma 4, lett. a) del d.lgs. 116/2017, sarebbe a dire della norma abrogata per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 213/2025, argomentazione fondativa della domanda proposta in giudizio.

Nel dettaglio, la sequenza procedimentale muove dalla disciplina di cui all'art. 7 del bando: *“gli aspiranti possono presentare, per i posti indicati dal presente bando, individuati dalla relativa delibera del Consiglio superiore della magistratura adottata ai sensi del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, domanda di ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace o a vice procuratore onorario per non più di tre uffici giudiziari, in ordine di preferenza”* (comma 2); *“la Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario provvede alla comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, per la successiva ammissione al tirocinio, della graduatoria di tutti gli aspiranti che hanno partecipato alla procedura selettiva”* (comma 4); ed *“il Consiglio superiore della magistratura delibera, per ciascun ufficio, l'ammissione al tirocinio per un numero di aspiranti pari, ove possibile, al numero dei posti elencati all'art. 1 del presente decreto aumentato della metà ed eventualmente arrotondato per unità superiore”* (comma 5).

Come è agevole rilevare, le cennate previsioni alludono ad una posizione dei concorrenti che, testualmente, è definita alla stregua di *“aspiranti”* all'ottenimento della nomina a giudice onorario.

Il che, del resto, risulta avvalorato dall'art. 6, comma 5 del d.lgs. 116/2017, norma primaria che riguarda i magistrati onorari, secondo cui *“la sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, acquisito il parere dell'ordine professionale al quale il richiedente risulti eventualmente iscritto, redige la graduatoria degli aspiranti, sulla base dei criteri indicati nell'articolo 4, commi 3 e*

4, e formula le motivate proposte di ammissione al tirocinio sulla base delle domande ricevute e degli elementi acquisiti”; risulta, quindi, confermato che la graduatoria degli ammessi al tirocinio è riferita ad un’aspettativa giuridica riferita ad “aspiranti” in procinto di essere sottoposti ad un vaglio valutativo in esito al quale debba accertarsi, o meno, la relativa idoneità alle funzioni magistratuali.

Infatti, l’art. 8 del bando (rubricato “tirocinio e conferimento dell’incarico di magistrato onorario”) prevede che “la Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario organizza e coordina il tirocinio svolto presso gli uffici giudiziari attuando le direttive generali del Consiglio superiore della magistratura e nominando i magistrati collaboratori tra magistrati professionali dotati di adeguata esperienza e di elevato prestigio professionale. Il tirocinio si svolge sotto la direzione del magistrato collaboratore, il quale si avvale di magistrati professionali affidatari, da lui designati, ai quali sono assegnati i tirocinanti per la pratica giudiziaria in materia civile e penale” (comma 3); si tratta di corsi che “sono coordinati da magistrati professionali tutori, designati dalla struttura per la formazione decentrata di ciascun distretto di Corte d’appello, e si articolano in una sessione teorica e in una sessione pratica. I tutori assicurano l’assistenza didattica agli aspiranti magistrati onorari in tirocinio e curano lo svolgimento delle attività formative mediante esercitazioni pratiche, test e altre attività teorico-pratiche individuate dalla Scuola superiore della magistratura” (comma 5); soltanto una volta che siano “terminati i corsi, la struttura della formazione decentrata, sulla base delle relazioni dei magistrati tutori e dell’allegata documentazione comprovante l’esito dei test, delle esercitazioni e delle altre attività pratiche svolte, redige e trasmette alla Sezione autonoma per i magistrati onorari un rapporto per ciascun magistrato onorario” (comma 6); e, successivamente, “la Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario, conclusosi il prescritto tirocinio di sei mesi, per ogni aspirante ammesso al tirocinio acquisisce: a) il rapporto del magistrato collaboratore, comprensivo delle schede valutative

trasmesse dai magistrati affidatari e delle minute dei provvedimenti elaborati dai candidati; b) il rapporto di cui al comma 6 redatto dalla struttura della formazione decentrata” (comma 7).

Tutte fasi nelle quali resta immutata la posizione di aspettativa correlata all’essere un (mero) “*aspirante*”.

Una posizione, invero, di attesa che dal punto di vista procedurale si sviluppa nel seguente modo: con valutazione dei candidati, sempre regolata dall’art. 8, è previsto che “*la Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario formula un parere sull'idoneità dell'aspirante magistrato onorario in tirocinio e, per ciascun ufficio, propone al Consiglio superiore della magistratura la graduatoria degli idonei per il conferimento dell'incarico, formata sulla base della graduatoria di ammissione al tirocinio*” (comma 8); un giudizio basato, tra l’altro, sulla “*idoneità degli aspiranti ad assolvere degnamente e a soddisfare con assiduità ed impegno le esigenze di servizio, desunta da provate garanzie di professionalità e da accertati requisiti di credibilità ed indipendenza*”, nonché sulla base del “*rapporto del magistrato collaboratore, comprensivo delle schede valutative trasmesse dai magistrati affidatari e delle minute dei provvedimenti elaborati dai candidati*” e del “*rapporto di cui al comma 6 redatto dalla struttura della formazione decentrata*” (comma 9).

Il che corrisponde alla previsione di cui all’art. 7, comma 6 del d.lgs. 116/2017, norma primaria secondo cui “*la sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, acquisito il rapporto del magistrato collaboratore comprensivo delle schede valutative trasmesse dai magistrati affidatari e delle minute dei provvedimenti, esaminato il rapporto di cui al comma 6, formula un parere sull'idoneità del magistrato onorario in tirocinio e, per ciascun ufficio, propone al Consiglio superiore della magistratura la graduatoria degli idonei per il conferimento dell'incarico, formata sulla base della graduatoria di ammissione al tirocinio*”.

È, dunque, nella finale graduatoria degli idonei (non degli ammessi al tirocinio) che

l'aspettativa degli aspiranti si evolve in una situazione giuridica soggettiva di peggiore consistenza (e di immediata lesività per chi risulti soccombente in graduatoria).

In chiave impugnatoria, inevitabilmente, è ravvisabile una sensibile differenza tra concorrenti aspiranti ed “*astrattamente idonei*” (per utilizzare l'espressione richiamata dalla difesa erariale nella memoria del 19.6.2026) collocati nella prima graduatoria e concorrenti “concretamente” dichiarati idonei e collocati nella seconda graduatoria: opinare diversamente equivarrebbe a profilare un arresto procedimentale alla primordiale fase della procedura controversa (l'ammissione al tirocinio), affatto esplicitato nel bando e neppure latamente evincibile finanche sulla scorta di una benevola interpretazione.

Un arresto procedimentale che vanificherebbe il nodo critico di tutta la procedura: reclutare a beneficio della Giustizia magistrati onorari che siano, effettivamente, idonei ad “*assolvere degnamente e a soddisfare con assiduità ed impegno le esigenze di servizio, desunte da provate garanzie di professionalità e da accertati requisiti di credibilità ed indipendenza*”: credenziali che la migliore collocazione nella graduatoria degli ammessi al tirocinio in alcun modo esprime (e tantomeno garantisce).

Da ciò consegue che l'eventuale lesione di una situazione attiva debba essere ravvisata nel momento in cui la Sezione autonoma formula un parere “*sull'idoneità dell'aspirante magistrato onorario in tirocinio*” e, in stretta dipendenza, propone al CSM “*la graduatoria degli idonei per il conferimento dell'incarico, formata sulla base della graduatoria di ammissione al tirocinio*”. Un momento decisivo in quanto “*il Consiglio superiore della magistratura, acquisita la graduatoria di cui al comma 8 che precede e la documentazione allegata, designa i magistrati onorari idonei al conferimento dell'incarico in numero pari alle vacanze esistenti in ciascun ufficio giudiziario*” (comma 11); atto di designazione cui segue che “*il Ministro della giustizia conferisce l'incarico di giudice onorario di pace ovvero di*

vice procuratore onorario con decreto” (comma 15).

Alla luce di quanto esposto, la delibera di ammissione al tirocinio (si tratta della preliminare graduatoria di cui il CSM ha contestato la tardiva impugnazione) non è suscettibile di determinare un effetto immediatamente lesivo per candidati che, fino al conseguimento dell'idoneità e la collocazione nella finale graduatoria (appunto) degli idonei (trasmessa dalla Sezione autonoma), restano degli “*aspiranti*” che coltivano l'aspettativa all'ottenimento del bene della vita, cioè la nomina a giudice onorario.

Formata la graduatoria degli idonei (primo atto lesivo), compete al CSM la designazione dei “*magistrati onorari idonei al conferimento dell'incarico*”: un atto parimenti lesivo ancorché si tratti di concorrenti idonei ma non ancora nominati, poiché tale nomina è disposta con successivo decreto ministeriale ai sensi del comma 15 dell'art. 8 del bando.

Sono questi gli atti che esauriscono il rapporto giuridico amministrato.

Pertanto, la delibera di ammissione al tirocinio va inquadrata come una fase endoprocedimentale che, per il proprio progressivo perfezionamento, non può prescindere da un giudizio idoneativo, da una designazione e da una finale nomina ministeriale.

Diverso sarebbe stato, e persuasiva sarebbe stata l'eccezione preliminare della difesa erariale, se il ricorrente non fosse stato ammesso al tirocinio (ciò che avrebbe frustrato la possibilità di essere dichiarato idoneo): ma si tratta di una situazione che, però, non riguarda affatto la dott.ssa [REDACTED], la quale, dopo essere stata esclusa nella delibera del 13.12.2023, è stata ammessa al tirocinio con delibera del 9.10.2024.

Senza contare che sia la delibera del 13.12.2023 del CSM di ammissione al tirocinio dei controinteressati [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED]; sia la delibera del 9.10.2024 del CSM di ammissione della ricorrente, sono ben anteriori perfino all'ordinanza di rimessione della questione di

legittimità costituzionale della Sezione (9 gennaio 2025, n. 414): cosicché sarebbe ancora più paradossale imputare al ricorrente la mancata e tempestiva impugnazione di un provvedimento che, al momento della sua adozione, aveva costituito null'altro che l'applicazione di una norma allora pienamente vigente nell'ordinamento positivo.

Una teorica impugnazione delle sopra citate delibere di ammissione per illegittimità dell'art. 4, punto 2, lett. a) del bando (riproduttivo della disciplina di cui all'art. 4, comma 4 del d.lgs. 116/2017) sarebbe stata, pertanto, platealmente infondata.

Circa gli effetti della citata pronuncia del Giudice delle Leggi, va premesso che gli *“effetti della sentenza che dichiara l'illegittimità costituzionale nel diritto amministrativo”* hanno costituito oggetto di una sentenza del Consiglio di Stato (sez. I, 28 dicembre 2021, n. 1984) resa in sede consultiva.

In particolare, si è evidenziato, in linea generale, che *“con la sentenza di accoglimento la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale, anche solo parziale, della disposizione impugnata che, come visto, cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione (ex art. 136 Cost.)”*; che, però, *“è stato correttamente osservato dalla dottrina che un'interpretazione letterale dell'art. 136 Cost. lascerebbe qualificare l'effetto delle sentenze di accoglimento come una sorta di abrogazione, dal momento che la norma perde efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza, riguardando, pertanto, solo i rapporti futuri e non quelli pendenti alla data della decisione”*; ciò, tuttavia, ha determinato l'insorgere di dubbi in quanto *“si creerebbe una sorta di “corto circuito” con il meccanismo dell'instaurazione del giudizio di costituzionalità in via incidentale, poiché, da un lato, il giudice rimettente può sollevare la questione di incostituzionalità, sul presupposto della sua rilevanza nel giudizio a quo, e, dall'altro, la decisione di incostituzionalità non dovrebbe poter produrre effetti proprio sul giudizio a quo in quanto la sua efficacia riguarderebbe solo i rapporti futuri”*.

Si è, pertanto, concluso, sempre in linea generale, che *“la “perdita di efficacia”*

dell'art. 136 Cost. diventa “perdita di ulteriore applicabilità” delle norme dichiarate incostituzionali, con riferimento a tutti i rapporti, anche quelli già pendenti”.

Quanto al diritto amministrativo, “è *jus receptum* l'affermazione secondo la quale le pronunce della Consulta producono effetti tanto per il passato quanto per il futuro. Per la giurisprudenza, la pronuncia di illegittimità costituzionale di una norma di legge determina la cessazione della sua efficacia erga omnes e la norma di diritto c.d. sostanziale (ma anche la norma processuale) - dichiarata incostituzionale - cessa di operare dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale nella gazzetta ufficiale, ai sensi dell'art. 30, l. 11 marzo 1953, n. 87; inoltre, avendo l'illegittimità costituzionale per presupposto l'invalidità originaria della legge, sia essa di natura sostanziale, procedimentale o processuale, per contrasto con un precetto costituzionale, le pronunce di accoglimento del giudice delle leggi - dichiarative di illegittimità costituzionale - eliminano la norma con effetto *ex tunc*, con la conseguenza che essa non è più applicabile, indipendentemente dalla circostanza che la fattispecie sia sorta in epoca anteriore alla pubblicazione della decisione”.

Pertanto, “resta fermo naturalmente il principio che gli effetti dell'incostituzionalità non si estendono ai diritti quesiti e ai rapporti ormai esauriti in modo definitivo, per avvenuta formazione del giudicato o per essersi verificato altro evento cui l'ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo, ovvero per essersi verificate preclusioni processuali o decadenze e prescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti normativi, dalla pronuncia d'incostituzionalità (*ex multis*, Consiglio di Stato, sez. III, 12 luglio 2018, n.4264). La Corte costituzionale – con principio poi che è stato esteso anche alle sentenze e ai pareri del Consiglio di Stato (si veda Cons. Stato, parere 30 giugno 2020, n. 1233) – poi può modularne gli effetti attraverso specifiche indicazioni che, come affermato dalla dottrina, hanno lo “scopo di evitare che alcune pronunce, se operative su tutti i rapporti non ancora esauriti, produc(essero)ano danni così rilevanti, da mettere in ombra i

benefici della dichiarazione di incostituzionalità””.

Di talché, “per una disamina esaustiva degli effetti della sentenza che dichiara l’illegittimità costituzionale occorre allora verificarne le conseguenze nel giudizio a quo, nei rapporti pendenti e, infine, con riferimento ai rapporti esauriti”.

Ne deriva che “l’efficacia retroattiva della sentenza (ossia l’annullamento ex tunc della norma censurata oggetto della declaratoria di incostituzionalità) che dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma non si estende ai rapporti esauriti, ossia a quei rapporti che, sorti precedentemente alla pronuncia della Corte costituzionale, abbiano dato luogo a situazioni giuridiche ormai consolidate e intangibili in virtù del passaggio in giudicato di decisioni giudiziali, della definitività di provvedimenti amministrativi non più impugnabili, del completo esaurimento degli effetti di atti negoziali, del decorso dei termini di prescrizione o decadenza, ovvero del compimento di altri atti o fatti rilevanti sul piano sostanziale o processuale”.

Per la Corte Costituzionale, “a differenza dello ius superveniens, che attiene alla «vigenza normativa», la dichiarazione di illegittimità costituzionale rimuove la norma censurata dall’ordinamento in quanto affetta da una invalidità «genetica», legata al sistema di gerarchia delle fonti: invalidità che impone di considerarla tamquam non fuisset, con il solo limite - non del giudicato - ma di quegli effetti «già compiuti e del tutto consumati», per loro natura insuscettibili di neutralizzazione” (cfr. sentenza 16 aprile 2021, n. 68).

Più nello specifico, con la sentenza 8 ottobre 2021, n. 191 la Corte Costituzionale ha statuito che “per costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, la cosiddetta efficacia retroattiva delle pronunce di illegittimità costituzionale incontra il limite dei rapporti esauriti, tra i quali rientrano quelli che non possano più dare materia a un giudizio in ragione della disciplina dei termini di inoppugnabilità degli atti amministrativi (sentenza n. 10 del 2015, ordinanza n. 135 del 2010)”.

Le statuizioni del Giudice delle Leggi sono ad avviso del Collegio pienamente

traslabili nella fattispecie oggetto del presente giudizio, trattandosi di pronuncia che – come preconizzato dal Consiglio di Stato nell’ordinanza n. 3576/2026 – *“potrebbe trovare applicazione solo ove si accertasse che il rapporto giuridico è tuttora pendente, non esaurito”*: pendenza sussistente – per le ragioni sopra esposte – al momento dell’adozione della delibera di ammissione al tirocinio, cui ha fatto seguito l’adozione degli atti finalizzati alla nomina dei controinteressati e ritualmente impugnati dalla ricorrente.

Pertanto, alla luce dell’iscrizione della ricorrente all’albo degli avvocati con decorrenza [REDACTED] s’impone una rivalutazione che depone per l’accoglimento del ricorso, dovendosi disporre che il CSM rinnovi la valutazione relativa al requisito di cui all’art. 4, punto 2, lett. a) del bando (*“in caso di uguale titolo di preferenza ai sensi del comma 1 prevale, nell’ordine: a) la maggiore anzianità professionale o di servizio, con il limite massimo di dieci anni di anzianità”*), e ciò secondo la statuizione contenuta nella sentenza n. 213/2025.

In conclusione, il ricorso ed i motivi aggiunti vanno accolti.

Si ravvisano i presupposti per disporre la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li accoglie nei sensi espressi in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2026 con l'intervento dei magistrati:

[REDACTED], Presidente

[REDACTED], Consigliere, Estensore

[REDACTED], Primo Referendario

L'ESTENSORE



IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO